

# LA RIFORMA DELLE PENSIONI

di Mario DI CORATO\* e Antonio NUNZI\*\*

La Previdenza sta vivendo un momento particolare. Alcune riforme vengono annunciate ma non realizzate; altre sono approvate ma non fanno in tempo ad andare in Gazzetta Ufficiale che sono subito ridiscusse e modificate. L'effetto complessivo di questo approccio altalenante è una grande confusione che rende difficile per chiunque, anche per gli operatori più esperti, comporre i pezzi di un puzzle così complicato.

L'ultima riforma organica in materia pensionistica è stata la Riforma Fornero caratterizzata, oltre che da insostenibili inasprimenti, dall'obiettivo più o meno dichiarato di eliminare del tutto la pensione di anzianità, fino ad allora vigente, sostituendola con la pensione di vecchiaia anticipata per ottenere la quale, però, sono richiesti più severi e problematici requisiti:

- *requisito contributivo aumentato da 35 anni a 42 anni e 10 mesi;*

- *percentuali di penalizzazioni sull'importo della pensione rapportate all'anticipo del pensionamento rispetto all'età di 62 anni, pari all'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti rispetto al compimento di 62 anni e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni;*

- *"coefficienti di trasformazione" del montante contributivo, che nel sistema di calcolo attualmente vigente traducono in pensione annua il montante contributivo accumulato dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa. Tali coefficienti sono tanto più elevati quanto maggiore è l'età del lavoratore, proprio al fine di incoraggiarne la permanenza al lavoro. Un lavoratore, ad esempio, in possesso di un montante contributivo di 200.000 euro se decide di andare in pensione a 62 anni otterrà un importo pari a circa 9.712 euro lordi annui ( $€ 200.000 \times 4,856\% = € 9.712$ ), conseguendo, invece la pensione a 67 anni percepirebbe un importo*

\* Già funzionario Inps.

\*\* Già funzionario Inps.

di € 11.400 ( $€ 200.000 \times 5,700 = € 11.400$ ).

Prima di entrare nel merito della riforma attualmente allo studio è bene, quindi, fissare i requisiti generali in vigore che, è bene sottolinearlo, non vengono modificati ma soltanto rimodulati nel tentativo di introdurre una maggiore flessibilità nell'accesso al pensionamento.

Allo stato attuale della normativa i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata sono i seguenti:

a) pensione di vecchiaia

– età *anagrafica*: 66 anni e 7 mesi;

– *anzianità contributiva minima*: 20 anni di contributi;

b) pensione anticipata

– età: 62 anni per i soggetti in possesso di *anzianità contributiva* al 31.12.1995;

– età: 63 anni e 7 mesi per i soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1.1.1996;

– *anzianità contributiva*: 42 anni e 10 mesi se uomini; 41 anni e 10 mesi se donne.

Coloro che accedono alla pensione con un'età inferiore a 62 anni sono assoggettati a penalizzazioni dell'1% dell'importo della pensione per i primi due anni di anticipo e del 2% per gli ulteriori anni. L'applicazione di tali penalizzazioni, però, è sospesa fino al 31/12/2017.

Altra particolarità da tener presente è che nel sistema di calcolo contributivo, al quale entrambe le tipologie sono aggettate in tutto o in parte, per il calcolo del rateo da porre in pagamento il montante contributivo viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione tanto più sfavorevole quanto più precoce è l'accesso alla pensione.

Oltre alla Pensione di vecchiaia anticipata, già delineata in precedenza, la riforma Fornero ha previsto anche la possibilità di accedere al pensionamento anticipato per i lavoratori che abbiano compiuto 63 anni e 7 mesi di età (limite da assoggettare alla aspettativa di vita) e siano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione a condizione, però, che l'ammontare dell'assegno da porre in pagamento sia pari o superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale che per il 2016 è di 448,07 euro mensili (5.824,91

annuo). Tale condizione, si verifica, quindi, quando l'importo annuo della stessa sia pari o superiore a 16.309,75 euro e ciò può realizzarsi, stante il sistema di calcolo contributivo, solo in presenza di retribuzioni molto rilevanti.

L'*Opzione donna*, introdotta già dalla Riforma Maroni del 1994, per lungo tempo sottoutilizzata, è ritornata di grande attualità proprio per superare gli inasprimenti introdotti dalla Riforma Fornero. E' una ipotesi ancora in fase sperimentale la cui prosecuzione per i prossimi anni è sottoposta alla verifica della disponibilità dei fondi.

Prevede la possibilità per le donne lavoratrici del settore pubblico, privato ed autonome di andare in pensione al compimento di 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi versati optando, però, per la liquidazione della pensione calcolata esclusivamente con il metodo contributivo notevolmente più sfavorevole rispetto al calcolo misto cui la lavoratrice avrebbe diritto se andasse in pensione con i requisiti ordinari. Tale tipologia di pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo e, quindi, non è sottoposta al regime delle penalizzazioni ma solo all'effetto negativo dei "coefficienti di rivalutazione" più bassi.

Il *Part time incentivato* è stato introdotto in attuazione **delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 284 della legge di stabilità 2016**, si applica ai dipendenti del settore privato a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia. Questi lavoratori, possono trasformare il proprio rapporto da full-time in part-time ottenendo mensilmente dal datore una somma corrispondente ai contributi che questi avrebbe dovuto versare all'Inps per le ore non prestate. Per il periodo di prestazione lavorativa ridotta, l'Inps riconoscerà al dipendente la contribuzione figurativa, consentendogli di maturare gli stessi diritti pensionistici del lavoro full time. Tale forma di agevolazione, quindi, più che una forma di pensionamento anticipato è una modalità per rendere meno gravosa l'attività lavorative alla vigilia del pensionamento

che resta comunque regolato dalle norme sulla pensione di vecchiaia ordinaria.

Nel riquadro che segue vengono sintetici-

camente messe a raffronto le varie forme di accesso anticipato alla pensione attualmente operanti:

	LAVORATORI	Req. anagrafico	Req. contributivo	Req. aggiuntivo	Penalizzazioni
Legge Fornero	Dipendenti privati	Ogni età	42 anni e 10 mesi		2% per ogni anno di anticipo rispetto a 66 anni e 10 mesi
Legge Fornero	Dipendenti privati	63 anni	20 anni eff. versati	Imp. pens. > 16.309,75 annuo	2% per ogni anno di anticipo rispetto a 66 anni e 10 mesi
Opzione donna	Dipendenti pubbliche, private e autonome	57 anni dipendenti, 58 autonome	35 anni		2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62
Part-time incentiv.	Dipendenti privati a tempo pieno e indeterminato	64 anni di età	Almeno 20 anni	Accordo datore di lavoro	nessuno
APE volontario	Dipendenti pubbliche, private e autonome	63 anni	Almeno 20 anni		
APE sociale	Disoccupati, invalidi, familiari inabili	63 anni	Almeno 30 anni		
APE lavori usuranti	Lavori usuranti e gravosi	63 anni	Almeno 36 anni	Reddito inferiore € 1.500	
APE precoci	Lavoratori precoci	Qualsiasi	Almeno 41 anni		
APE imprese	Dipendenti aziende in ristrutturazione	63 anni	Almeno 36 anni		

La Riforma introdotta con la legge di Stabilità 2017 corregge alcuni aspetti della legge Fornero, modificando l'impostazione assolutamente sbagliata che tutti i lavoratori sono uguali. L'intervento ha riguardato la coorte dei lavoratori che più ha patito l'effetto combinato dell'aumento dell'età pensionabile, l'incremento automatico della stessa in rapporto all'aspettativa di vita, l'inasprimento dei requisiti contributivi, le ricadute del sistema di calcolo contributivo. Sono lavoratori che si sono visti allungare di anni la permanenza al lavoro e sono anche quelli che hanno costituito le schiere dei

cosiddetti esodati. Per tamponare questa emergenza sociale sono state necessarie sette salvaguardie (circa 198.000 gli interessati) con un costo di oltre 12 miliardi di euro sottratti ai risparmi ottenuti con la legge Fornero.

In tale scenario ha preso corpo la necessità di introdurre nuovi interventi volti a rendere più flessibile l'accesso al pensionamento prima del compimento dell'età anagrafica. La Legge di Bilancio 2017 attualmente all'esame della Commissione europea e poi del Parlamento per l'approvazione definitiva, ipotizza interventi, già concorda-

ti con le parti sociali nel Verbale firmato in data 28/9/2016 tra Governo e sindacati. Ma vediamo nel dettaglio il pacchetto delle misure sulla previdenza.

Le misure sono tre:

1. sostegno delle pensioni basse;
2. anticipo pensionistico per i lavoratori che hanno compiuto 63 anni;
3. cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i lavoratori con carriere discontinue.

Riguardo alla prima misura, per chi è già in pensione ed ha più di 74 anni è previsto l'aumento della detrazione d'imposta (riconosciuta fino a 55.000 euro) per tutti pensionati al fine di uniformare la loro *no tax area* a quella dei lavoratori dipendenti (8.125 euro).

Oltre a questo intervento viene ampliata la platea dei beneficiari della 14<sup>a</sup> mensilità (una somma aggiuntiva che viene erogata nel mese di luglio): sarà data a 1,2 milioni di pensionati con redditi fino a 2 volte il trattamento minimo Inps (circa 1000 euro al mese).

Per coloro che beneficiano già (2,1 milioni) della quattordicesima (cioè per coloro che hanno una pensione entro i 750 euro) ci sarà un aumento dell'importo del 30%.

Per quanto riguarda l'anticipo pensionistico (A.pe.), quello volontario attiene ad una nuova forma di pensionamento anticipato rivolto a tutti i lavoratori del settore pubblico, privato e autonomi alla quale si può accedere in presenza delle seguenti condizioni:

- aver compiuto almeno 63 anni di età;
- aver totalizzato almeno 20 anni di contributi.

In tali condizioni il lavoratore può chiedere un prestito a copertura delle rate di pensione che percepirà prima del raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione attualmente fissata in 66 anni e 7 mesi, per uomini e donne.

Il prestito sarà garantito dalle banche ed erogato mensilmente, come un normale rateo di pensione, dall'INPS in favore del lavoratore che dovrà restituirlo, compresi gli interessi, in 20 anni. L'Ape, nelle sue varie articolazioni, (volontaria, social e imprese) entrerà in vigore il primo maggio 2017 e non

è ancora chiaro il regime delle penalizzazioni cui verrà sottoposto in tutto o in parte ma è ipotizzabile una decurtazione media annua dell'importo pensionistico che potrebbe aggirarsi intorno al 4,5-4,6% che, però, potrebbe ridursi ma non è dato ancora sapere in quale misura, per effetto dell'introduzione di specifiche detrazioni fiscali. Gli aspetti specifici sull'iter della domanda, sui rapporti con gli Istituti di credito e assicurazione con particolare riferimento ai tassi di interessi da applicare e costi dell'operazione sono ancora da determinare e saranno definiti in appositi decreti.

In caso di premorienza dell'interessato il taglio non colpirà la reversibilità, ma subentrerà l'Assicurazione.

Con il simulatore virtuale denominato "La tua pensione" sul sito dell'Inps, si potrà conoscere immediatamente il costo del rimborso ventennale ed il suo peso sulla pensione.

Ulteriori aspetti specifici sull'iter della domanda, sui rapporti con la Banca e l'Assicurazione saranno determinati in un apposito decreto del presidente del Consiglio.

L'A.pe. sociale, invece, è destinato a particolari categorie di lavoratori, quali:

- i disoccupati senza ammortizzatori sociali;
- gli invalidi con riduzione della capacità lavorativa per almeno il 74%;
- chi assiste parenti disabili entro il primo grado in linea retta e conviventi di disabili.

Se per l'A.pe. volontario (a carico del lavoratore) bastano 20 anni di contributi versati, per le suddette categorie (a carico dello Stato) l'accesso alla prestazione sociale è pari a 30 anni di contributi versati, che sale a 36 anni per coloro che svolgono lavori pesanti e gravosi.

Questa A.pe. però è valida solo per le pensioni il cui importo non risulti superiore a 1.500 euro lordi al mese (cd. A.pe. agevolato). Va ricordato, inoltre, che chi dovesse avere una pensione superiore a tale cifra (ad esempio un'APE agevolata da 2000 euro lordi mensili), pagherà la penalizzazione solo sulla quota che supera la soglia, e quindi circa l'1% di penalizzazione per ogni

anno di anticipo. Resterà ferma, pertanto, la possibilità per l'interessato di chiedere, ove possibile, un anticipo maggiore rispetto a tale cifra ma in tal caso l'eccedenza non sarà assistita dall'intervento statale e, quindi, dovrà essere restituita dal lavoratore con un prelievo sulla pensione finale.

Entrambe le A.pe. partiranno dal prossimo 1° maggio 2017. Le relative misure saranno sperimentate per due anni. Vi potranno, pertanto, accedere i lavoratori nati tra il 1951 ed il 1954.

Allo strumento potrà contribuire anche l'impresa riducendo i costi di finanziamento dell'anticipo a carico del lavoratore e agevolando così il pensionamento dei dipendenti che intendono aderire alla misura. È questa la cd. *A.pe. aziendale*: le aziende potranno, attraverso accordi sindacali, sostenere in tutto o in parte il costo delle penalizzazioni per agevolare l'uscita dei lavoratori più anziani come ad esempio nell'ambito delle ristrutturazioni aziendali, ma con un intervento dello Stato per pagare un'assicurazione a garanzia del rischio morte.

Viene inoltre codificato per la prima volta il concetto di *lavoro gravoso*. In questa categoria rientrano gli infermieri, lavoratori edili, maestre d'infanzia, macchinisti e autisti di mezzi pesanti. Chi svolge questi lavori potrà godere dell'A.pe. agevolato dai 63 anni a condizione di possedere almeno 36 anni di contributi.

Stringenti sono i requisiti per i *lavoratori precoci* che, con almeno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni di età, potranno andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi (contro i 42,10 previsti per tutti i lavoratori dipendenti) indipendentemente dal requisito anagrafico solo se disoccupati senza ammortizzatori sociali, disabili o con disabili a carico, impegnati in attività gravosa o usurante o comunque rientranti nella platea dell'A.pe. sociale.

Così come per i lavori gravosi anche per i *lavori usuranti* di cui al decreto legislativo n. 67/2011 (bisogna aver svolto lavori usuranti per almeno metà dell'attività lavorativa o 6 anni negli ultimi 10 anni) servono 36 anni di contributi. Previsto l'anticipo del pensionamento di 12 mesi anche rispetto

all'attuale normativa agevolata.

La manovra, inoltre, consente finalmente la possibilità di cumulare senza oneri tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche pubbliche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive. Restano esclusi i periodi relativi a casse professionali.

Si tratterà di una possibilità in più che renderà di fatto superflua la "totalizzazione" nazionale, strumento attualmente penalizzante sul fronte del calcolo dell'assegno pensionistico, per coloro che decidono di mettere assieme la contribuzione mista. L'assegno pensionistico sarà calcolato prorata con le regole di ciascuna gestione.

Al fine di comprendere meglio il cumulo gratuito, analizziamo i sistemi in vigore relativamente alla "ricongiunzione" ed alla "totalizzazione".

La ricongiunzione è una misura che, a titolo oneroso, permette di trasferire tutti i contributi versati in gestioni differenti, all'interno di un'unica gestione che, attraverso le proprie regole di calcolo, erogherà la pensione. Questo sistema consente di gestire tutti i contributi versati in differenti casse come se fossero stati erogati, fin dall'inizio, alla gestione di destinazione quindi al fondo in cui vengono fatti confluire i vari flussi. I costi della ricongiunzione non sono fissi ma variano in base all'età e agli anni che devono essere accorpati.

La totalizzazione, pur essendo a titolo gratuito, esegue il calcolo della pensione totale attraverso il metodo contributivo e, quindi, da luogo ad un importo meno vantaggioso. La minore convenienza è dettata dal fatto che il computo della pensione viene determinato in funzione dei contributi versati durante la vita lavorativa e non, come nel metodo retributivo, sulla base delle ultime settimane di retribuzioni percepite.

La modalità basata sul cumulo gratuito consente, invece, di sommare l'importo di ogni gestione differente sulla base delle singole regole che le governano.

In verità il cumulo gratuito era stato già previsto con la legge di Stabilità 2013 ma la

differenza sostanziale è che con la legge di Bilancio 2017, il cumulo gratuito, non viene consentito solo per raggiungere la pensione di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità, ma anche per il pensionamento anticipato di coloro che hanno pagato contributi in più gestioni differenti.

Nella manovra (art. 34 della Bozza) è stata inserita l'ottava salvaguardia, che allunga però, i termini di decorrenza della pensione previsti dai precedenti provvedimenti.

Il termine di decorrenza della pensione viene portato al 2018 o, addirittura in alcuni casi al 2019, mentre la precedente salvaguardia ha come scadenza gennaio 2017. Di seguito la lista degli esodati interessati:

- 8.000 collocati in mobilità o trattamento speciale edile a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o in mancanza di accordi da aziende interessate da procedure concorsuali;

- 9.200 prosecutori volontari autorizzati entro il 4 dicembre 2011 che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2019;

- 1.200 prosecutori volontari sempre autorizzati entro il 4 dicembre 2011 che maturano la pensione entro il 6 dicembre 2018;

- 7.800 cessati dal servizio che perfezionano i requisiti utili alla pensione entro il 6 gennaio 2018;

- 700 in congedo per assistere i figli con disabilità grave e che perfezionano i requisiti entro il 6 gennaio 2018,

- 800 a tempo determinato cessati tra il 2007 e il 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2018.

Le domande vanno presentate entro il 1° marzo 2017.

Infine, con la previsione della *Rendita Integrativa Temporanea Anticipata* si introduce una nuova forma di flessibilità nell'utilizzo delle prestazioni pensionistiche complementari rispetto alla maturazione dei requisiti della pensione base. I lavoratori che a gennaio avranno maturato requisiti per accedere all'A.pe., potranno scegliere in alternativa o come forma di parziale copertura finanziaria della stessa A.pe., una rendita integrativa temporanea anticipata (cd. Rita) beneficiando di una tassazione agevolata che oscilla tra il 5% ed il 9%.

In definitiva questa Rendita anticipata consente di riscattare la pensione complementare per avere una rendita temporanea nel periodo che manca alla pensione.

Al momento in cui va in stampa la rivista alcune questioni sono ancora da chiarire ed altre verranno eventualmente discusse in sede di approvazione da parte del Parlamento che si presume possa avvenire non prima del mese di dicembre.

In attesa di conoscere nel dettaglio alcuni aspetti particolarmente determinanti per valutare l'efficacia del provvedimento in questione come, ad esempio, i tassi di interesse da applicare sul prestito, il costo dell'assicurazione, l'ammontare delle penalizzazioni da applicare, il bacino dei lavori gravosi, il coinvolgimento delle imprese, non si può che sperare che anche questo intervento, anch'esso sperimentale ed efficace solo a partire dal 1° maggio del prossimo anno non sia che un ennesimo elenco di buone intenzioni.

#### Abstract

*Nel contributo gli autori fissano i punti della normativa attualmente vigente in materia previdenziale per raffrontarla con le novità annunciate dalla manovra sulle pensioni contenute nella legge di Stabilità 2017 approvata il 16 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri.*

*In the contribution the authors set out the current legislation concerning social security, points to how people perceive with the novelties announced by on pensions contained in the stability law 2017 approved on 16 October last year by the Council of Ministers.*